

6 aprile 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19 – Regimi speciali > Regime Forfettario**

È l'intelligenza artificiale il primo nemico del CFP, almeno per i forfettari

*Autore: **Paolo Iaccarino***

I contribuenti forfettari, godendo di una tassa piatta al di fuori delle regole di progressività tipiche dell'Irpef, sono da sempre considerati una categoria privilegiata di contribuenti. Il regime forfettario, per la sua modalità di determinazione dal reddito e per la possibilità di sottrarre l'imponibile così determinato dal cumulo dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche, rappresenta una sorta di isola felice dove tutto è più semplice e conveniente. Niente fatturazione elettronica, imponibile abbattuto indipendentemente dall'entità dei costi inerenti, aliquota di imposta ridotta rispetto al regime concorrente. Questa volta, tuttavia, non è così. Almeno in materia di contributo a fondo perduto i forfettari rappresentano la categoria di contribuenti più vulnerabile, inevitabilmente esposta al rischio di ritardi nell'erogazione del contributo a fondo perduto ed ai controlli documentali preventivi o successivi ad essa.

Ancor prima dei controlli lo spauracchio di molti contribuenti è quello di non risultare "lineari" agli occhi dell'Amministrazione Finanziaria. Il contributo a fondo perduto è, prima di tutto, una questione di elaborazione dei dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. L'attività di controllo preliminare dell'Amministrazione Finanziaria, complice la rilevante mole di istanze, avverrà sulla base dei dati presenti in Anagrafe Tributaria. Oggetto dell'attenzione dell'organo erariale saranno, infatti, i dati delle dichiarazioni iva, quelli delle LIPE, le fatture elettroniche pervenute al sistema di interscambio. Da questo punto di vista, allora, i contribuenti forfettari sono in una posizione di obiettiva sudditanza. Non essendo soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, né obbligati all'emissione delle fatture nel loro formato elettronico, almeno fino all'invio della dichiarazione dei redditi, risultano del tutto trasparenti agli occhi dell'Agenzia delle Entrate. Da qui il rischio della possibile, e se vogliamo giustificata, diffidenza da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ne consegue che la valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate non potrà che avvenire sulla base dei dati desumibili dall'istanza redatta dallo stesso contribuente. Nessun controllo preliminare all'erogazione sarà obiettivamente possibile in assenza di dati condivisi in Anagrafe Tributaria. Non propriamente una buona notizia ove l'impossibilità di una verifica preventiva dell'Agenzia delle Entrate potrebbe indurre la stessa a sospendere l'erogazione e richiedere un approfondimento istruttorio. Vi è il rischio concreto, infatti, di subire ritardi nell'erogazione del contributo. Come in tutti i casi in cui, ad esempio ove per via di operazioni di natura straordinaria i dati comunicati nell'istanza non collimano con quelli presenti in Anagrafe Tributaria, i contribuenti forfettari potrebbero essere chiamati a rispondere di non meglio identificate incongruità contabili. Non perché vi siano effettivamente, ma semplicemente in quanto i dati inviati dal contribuente nell'istanza non troveranno le corrispondenti informazioni in Anagrafe.

Da questo punto di vista non resta che provare a compilare l'istanza correttamente e sperare nella buona sorte. Il cervello elettronico dell'Amministrazione Finanziaria è imprevedibile nelle sue elaborazioni. Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza bisognerà indicare l'importo di ricavi e compensi desumibili dai righe da LM 22 a LM 27 colonna 3, mentre per la determinazione della riduzione del fatturato, in conformità con i criteri applicati agli altri regimi fiscali, bisognerà fare riferimento all'ammontare delle fatture attive emesse, comprensive di contributo previdenziale ove previsto, alle note di variazione, ai corrispettivi di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, al fatturato relativo alla cessione di beni strumentali. Pur non essendo operazioni soggette ad iva, il fatturato dei forfettari dovrà essere individuato secondo il criterio temporale fissato dall'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Gli importi medi di fatturato mensile per gli anni oggetto di osservazione dovranno essere determinati facendo riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazioni dei servizi, ovvero computando le operazioni che avrebbero virtualmente partecipato alla liquidazione del periodo. Non assumendo alcuna rilevanza il momento di incasso delle fatture, la data di effettuazione delle operazioni per le fatture immediate ed i corrispettivi sarà rispettivamente la data della fattura e quella del corrispettivo giornaliero, mentre per le fatture differite il dato da prendere a riferimento è la data del documento di trasporto o dei documenti equipollenti richiamati in fattura, computando anche le fatture differite emesse nel mese successivo, ma imputabili a cessioni eseguite nell'esercizio oggetto di osservazione.

Le regole di determinazione non cambiano. Cambierà, probabilmente, la tempistica dell'erogazione e la probabilità di controlli.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

7 aprile 2021 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVA ISTANZA E RISOLUZIONE A CASI PARTICOLARI

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it